

**SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE SALA  
CONSILIARE SITUATO IN PIAZZA LEONARDO DA VINCI A MANDELLO DEL LARIO**

L'anno **duemilaventicinque**, addì \_\_\_\_, del mese di **settembre** in Mandello del Lario, nella residenza municipale

**FRA**

il **Comune di Mandello del Lario** con sede in Mandello del Lario (LC), Piazza Leonardo da Vinci n. 6, codice fiscale 00629950130, rappresentato dal \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (LC), il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Mandello del Lario (LC), a ciò autorizzato ai sensi del Decreto Sindacale n. 6 del 31/05/2023, in qualità di **PROPRIETARIO-CONCEDENTE**

**E**

Il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, presidente pro tempore dell'associazione \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, C.F./P.I. \_\_\_\_\_ in qualità di **CONCESSIONARIO**

**PREMESSO che:**

- il Comune di Mandello del Lario, con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 06/08/2025, ha conferito indirizzo alla concessione in uso gratuito alle condizioni indicate in delibera, di porzione dell'immobile comunale situato in Piazza Leonardo da Vinci, catastalmente identificato al foglio 11, mappale 435, composta da due locali, oltre l'uso dei servizi igienici, della superficie complessiva di 31,50 mq.
- con determinazione del Responsabile della Struttura IV – Ragioneria e contabilità n. \_\_\_\_ del 27/08/2025, il Comune di Mandello del Lario ha approvato lo "Schema di avviso pubblico per la concessione in uso ad associazione di porzione dell'immobile comunale Sala Consiliare situato in Piazza Leonardo da Vinci;
- in data 26/08/2028 è stato pubblicato sul sito istituzionale l'avviso di manifestazione di interesse, a seguito del quale sono state presentate n. \_\_\_\_ manifestazioni di interesse tra cui l'associazione \_\_\_\_\_ la quale risulta idonea all'assegnazione della porzione di immobile;
- a seguito di valutazione effettuata dalla Commissione appositamente nominata, il cui verbale è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la porzione di immobile è stata assegnata alla associazione \_\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue

**Articolo 1 – Oggetto del contratto**

Il Comune di Mandello del Lario, come sopra rappresentato, concede in comodato d'uso, ai sensi degli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile, concede all'associazione \_\_\_\_\_, che accetta, n. 2 locali, oltre

ai servizi igienici, dell'immobile comunale Sala Consiliare situato in Piazza Leonardo da Vinci, catastalmente identificato al foglio 11, mappale 435, come meglio individuato nella planimetria allegata (Allegato 1).

L'immobile viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e nello stato di fatto e di manutenzione accettato dal concessionario, come da verbale di consegna sottoscritto dalle parti.

L'immobile è utilizzato per la finalità concordata dalle parti e per le finalità proprie dell'associazione.

#### **Articolo 2 – Durata**

La durata della concessione d'uso viene fissata in anni 1 (uno) dalla sottoscrizione del presente atto.

La durata, su richiesta dell'associazione, potrà essere prorogata per uguale periodo alle medesime condizioni del presente contratto.

In caso di scioglimento dell'Associazione precedente al termine suindicato, il comodante rientrerà immediatamente in possesso del bene.

#### **Articolo 3 - Verifica dello stato del bene**

Le parti danno atto che l'immobile oggetto del contratto si trova in buono stato di manutenzione e che gli impianti sono funzionanti, il tutto esente da vizi e imperfezioni che possano limitare l'uso al quale è destinato.

Il Comodatario dichiara di aver preso visione del bene e di averlo ritenuto idoneo all'uso e di rinunciare a ogni garanzia per vizi occulti ad esclusione di quanto stabilito negli articoli 1812 e 1229 del codice civile.

#### **Articolo 4 - Obblighi del comodatario**

È fatto divieto di concedere a terzi l'uso anche temporaneo dell'immobile oggetto del presente contratto, come pure apportare qualsiasi modifica, rinnovazione o trasformazione dello stesso e degli impianti o arredi esistenti.

Il Comodatario si obbliga a conservare, custodire ed effettuare la manutenzione ordinaria sul bene affidatigli con cura e con la massima diligenza (c.d. diligenza del buon padre di famiglia) e a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli previsti dal presente contratto, obbligandosi a restituirlo alla scadenza del contratto integro salvo il normale deterioramento per l'uso.

#### **Articolo 5 - Spese straordinarie**

Le spese di riscaldamento, illuminazione, consumo acqua e pulizia e manutenzione delle parti comuni saranno a carico del comodatario nella misura forfettaria di € 500,00.= (cinquecento/00) annui, da corrispondersi su richiesta dell'ufficio competente.

Le spese di straordinaria manutenzione sono a carico del comodante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1808, comma secondo del c.c. con l'obbligo di immediata informazione per tali spese.

#### **Articolo 6 - Riserva per sopravvenuto pubblico interesse**

In caso di interventi di ristrutturazione dello stabile o di sopravvenuto pubblico interesse, il comodatario si impegna a rendere disponibile l'immobile oggetto del contratto entro sei mesi dalla richiesta trasmessa dall'Ente mediante notifica.

#### **Articolo 7 - Esonero di responsabilità**

Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti delle persone addette all'uso dell'immobile e all'esecuzione degli oneri del presente contratto, facendosi carico dei rischi per danni derivanti ad arredi, attrezzature, impianti e strumentazione di sua proprietà collocata all'interno del bene.

Il Comodatario, esonera, altresì il Comodante da ogni responsabilità per danni che possano derivare a terzi, ivi compreso alle persone addette all'uso dei locali ed alla prestazione dei servizi del presente contratto, per uso dell'immobile concesso in comodato, o comunque verificatesi nello stesso, anche a causa di terzi, ed allo scopo il Comodatario ha provveduto a propria cura e spese alle coperture assicurative dei propri associati e di terzi e contro i rischi e gli infortuni connessi allo svolgimento di ogni attività presso i beni dati in comodato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, depositando copia agli atti del Comodante.

#### **Articolo 8 - Riconsegna del bene**

Alla fine del rapporto il comodatario riconsegnerà l'immobile nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto, sgombro da cose di sua proprietà e in buono stato di conservazione, fatto salvo il risarcimento dei danni in caso contrario.

Alla restituzione del bene il Comodante si riserva il diritto di essere risarcito dei danni qualora il deterioramento sia dovuto ad un uso non conforme a quanto pattuito nel presente contratto, salvo che il Comodatario provi che il bene sarebbe comunque perito o la sua conformità dell'uso.

Nel caso di ritardo dalla restituzione è previsto il pagamento di una penale che le parti concordano in Euro 10,00.= (dieci) per ogni giorno di ritardo.

#### **Articolo 9 - Gratuità della concessione**

Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

#### **Articolo 10 - Spese del contratto**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto comprese quelle di registrazione e l'imposta di bollo, se dovute, sono a carico del comodatario.

#### **Articolo 11 - Clausola risolutiva espressa**

L'inosservanza delle condizioni previste nel presente contratto comporta la facoltà di revoca immediata della stessa, con l'obbligo per i Comodatari di rilasciare immediatamente i locali concessi in comodato.

#### **Articolo 13 - Domicilio legale**

Le parti eleggono espressamente domicilio legale presso la residenza comunale.

In caso di controversie il foro competente ed esclusivo è quello del Tribunale Lecco.

#### **Articolo 14 - Rinvio alle norme**

Per quanto non specificatamente indicato o richiamato nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nonché alle leggi, ai regolamenti generali e comunali vigenti in materia.

#### **Articolo 15 – Trattamento dei dati personali**

Il Comodante, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, informa il Comodatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per l'esecuzione del rapporto e per l'assolvimento degli obblighi previsto dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, mentre il Comodatario dichiara di assumere l'obbligo espresso di rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e delle misure di prevenzione della corruzione adottate con apposito PTPCT.

Letto e sottoscritto

Il Comodante

Il Comodatario